

n 100/21 prot jlu



## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

*presso la Corte d'Appello di Milano*

**OGGETTO:** sentenza 4960 del 24.06.2021, depositata in data 22.09.2021, della Corte di Appello di Milano sezione seconda penale; richiesta della persona offesa di impugnazione ad ogni effetto penale ex art. 572 c.p.p.

Letta l'istanza presentata dall'avv. Lucio Lucia e i documenti allegati;

non si ritiene di accogliere la richiesta della persona offesa Repubblica Federale della Nigeria, non costituita parte civile, di impugnazione della sentenza in oggetto ad ogni effetto penale ex art. 572 c.p.p.. In particolare si condividono le conclusioni della citata sentenza, peraltro conformi alle richieste del Sostituto Procuratore Generale delegato alle udienze.

I temi proposti dal difensore della persona offesa quali motivi per un eventuale ricorso in Cassazione <sup>1</sup> sono stati in gran parte anticipati dallo stesso difensore nella sua terza memoria, depositata in data 13.04.2021, di replica alla requisitoria del Pubblico Ministero <sup>2</sup>; tali argomenti, come ad esempio la valutazione della sentenza del Giudice civile inglese Elisabeth Gloster e della prova documentale in atti, costituita in particolare dai numerosi messaggi email acquisiti, secondo questo Procuratore hanno costituito oggetto di adeguata e coerente motivazione da parte dei Giudici di Appello. Non si ritiene inoltre di condividere il giudizio sulla specificità e rilevanza delle prove secondo il difensore trascurate o comunque non sufficientemente valorizzate.

---

<sup>1</sup> Il difensore della persona offesa richiama l'art. 606 c.p.p. lettere b, d ed e: illogicità della motivazione, travisamento della prova soprattutto come mancata assunzione di prova ritenuta decisiva, erronea applicazione della legge penale.

<sup>2</sup> A pag. 44 e seguenti della citata sentenza di Appello viene riassunto il contenuto della memorie presentate dal difensore della persona offesa Repubblica Federale di Nigeria nel corso del giudizio di secondo grado.


Infine, quanto alla supposta, erronea applicazione della legge penale<sup>3</sup>, si osserva che , prima ancora di arrivare a valutare il contributo causale dei manager delle società petrolifere, i Giudici di Appello, come correttamente riportato fra l'altro a pag. 23 della stessa richiesta dell'avv. Lucia, hanno ritenuto che << non solo non sussiste nessuna prova di accordi illeciti fra OBI ed i manager dell'Eni intercorsi durante le negoziazioni, ma le modalità di conclusione delle stesse costituiscono un significativo riscontro alla ricostruzione alternativa prospettata dalle difese negli atti di impugnazione>>. Nel caso di specie, non si può dubitare che i soggetti indicati – ndr i manager ENI – , così come coloro che abbiano intermediato tra le parti per il raggiungimento dell'accordo illecito e la sua esecuzione, siano estranei alla condotta tipica del reato di corruzione- vedi pag. 24 della memoria- nel senso che non ci sono gli elementi per ritenere sussistente il fatto; nessuna erronea applicazione della legge penale ad avviso di questo Pubblico Ministero.

Si notifici al richiedente avv. Lucio Lucia.

Milano 02.11.2021.

Il Procuratore Generale

Francesca Nanni



---

<sup>3</sup> Secondo il difensore della persona offesa, il quale sul punto richiama consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, i Giudici di Appello avrebbero erroneamente valutato come post factum non punibile l'aver costituito e messo a disposizione la considerevole provvista di denaro in ipotesi di accusa destinata ai pubblici ufficiali corrotti.